

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI RILASCIATE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

Sede legale: Via Cavour, 4 -12051 Alba (CN) - tel. 0173659111 - fax 0173 659333

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Codice Fiscale e Iscr. Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040 – Società partecipante al Gruppo IVA GBCI – P.IVA 15240741007 - REA 44644 - Cod. ABI 8530.8 Albo nazionale banche n. 205.50 - Albo società cooperativa n. A 161532

sito: www.bancadalba.it

Aderente a: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2022 euro 49.022.975 e 274.171.833 euro.

CHE COS'È LA GARANZIA INTERNAZIONALE

La Garanzia Bancaria Internazionale è un impegno rilasciato dalla Banca per conto del proprio cliente Ordinate a favore di un Beneficiario a copertura degli obblighi contrattuali pattuiti tra l'Ordinate e il Beneficiario.

La Garanzia ha lo scopo di preservare il Beneficiario dalla perdita relativa all'operazione sottostante pur essendo del tutto indipendente ed autonoma dal contratto stipulato tra le controparti.

La Garanzia impegna la Banca nel caso in cui l'Ordinate non adempia ai propri obblighi contrattuali.

Principali tipologie di Garanzie Internazionali:

- Advance Payment Guarantee (Garanzia di restituzione acconto): è l'impegno irrevocabile assunto da una banca di restituire al beneficiario un determinato importo, quale rimborso delle somme anticipate, qualora il venditore non dovesse spedire le merci o fornire i servizi per i quali ha percepito l'importo anticipato.
- Payment Guarantee (Garanzia di pagamento): è l'impegno irrevocabile assunto da una banca a pagare una fornitura di merci o servizi qualora non lo facesse l'acquirente.
- Performance Guarantee (Garanzia di buona esecuzione del Contratto): è l'impegno irrevocabile assunto da una banca a pagare l'importo garantito come copertura di eventuali difetti della merce già fornita.
- Bid Bond (Garanzia di partecipazione a gare di appalto): è l'impegno irrevocabile assunto da una banca a pagare l'importo garantito a fronte di danni/perdite dovute alla mancata firma del contratto, laddove l'ordinante avesse partecipato alla gara di appalto e l'avesse vinta.

Per la Normativa applicabile si fa riferimento alle Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi per le Garanzie a Prima Richiesta, URDG 758, Rev. 2010.

(ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 758).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| Commissioni e spese | |
|---|--|
| Commissioni annue anticipate | 1,50% (Min. 100,00 EUR) |
| Diritti di segreteria | 0,20 EUR % (Min. 100,00 EUR max EUR 1.000,00) |
| Spese per documento di sintesi | |
| - cartaceo | 0,00 EUR |
| - formato elettronico | gratuito |
| Periodicità | Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto |
| Spese per altre comunicazioni | 1,00 EUR |
| Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata | 10,00 EUR |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non applicabile.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - S.C. - Via Cavour, 4 - 12051 - Alba (CN), mail legale@bancadalba.bcc.it e PEC segreteria@pec.bancadalba.bcc.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla

conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Informazione precontrattuale | Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto. |
| Comunicazione periodica | comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno. |